



MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DECRETI MINISTRO - REGISTRAZIONE

000256 del 22/06/2021

Al Ministro della Transizione Ecologica

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, e, in particolare, l'articolo 13, concernente i requisiti e le procedure di individuazione delle Associazioni di protezione ambientale;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 38 del 15/02/2021), con il quale il professor Roberto Cingolani è stato nominato Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*", e, in particolare, l'articolo 2 (Ministero della transizione ecologica), l'articolo 3 (Disposizioni transitorie concernenti il Ministero della transizione ecologica) e l'articolo 4 (Comitato interministeriale per la transizione ecologica), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021 n.55;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 54 del 04/03/2021) con il quale il professor Roberto Cingolani è stato nominato Ministro della transizione ecologica;

VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2021-2023, adottato con decreto del Ministro della transizione ecologica n. 119 del 31 marzo 2021;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la Legge 23 marzo 2001, n. 93, "*Disposizioni in campo ambientale*" e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;

VISTO l'articolo 68 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che, nel sopprimere alcuni enti ritenuti "inutili", consentiva la proroga, da disporsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di taluni organismi collegiali, nonché l'articolo 12, comma 20, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto per questi che, alla data di scadenza del regime di proroga, le attività svolte fossero definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni in cui erano operanti;

VISTA l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 4823 del 26 settembre 2013, con la quale viene rilevata l'avvenuta soppressione del Consiglio nazionale per l'ambiente;

VISTO che, a seguito di tale soppressione, le attività precedentemente attribuite al Consiglio nazionale per l'ambiente sono state definitivamente trasferite ai competenti uffici del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presso cui lo stesso era operante;

VISTO il “Documento e criteri per l’individuazione delle Associazioni di protezione ambientale di cui all’art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349” approvato dal Consiglio nazionale per l’ambiente nella seduta dell’11 gennaio 1988;

VISTO il parere dell’Avvocatura generale dello Stato dell’11 ottobre 2011, n. 316095P, che esplicita il criterio dell’ordinamento interno democratico di cui all’articolo 13 della legge n. 349 del 1986;

VISTA l’istanza, corredata di documentazione, presentata dall’associazione denominata “ATA PC Italia OdV - Associazione Tutela Ambiente, Animali e Protezione Civile Italia Onlus”, datata 19 febbraio 2020 ed acquisita al prot. in ingresso 20707/MATTM del 24 marzo 2020, tesa ad ottenere l’individuazione quale associazione di protezione ambientale ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 349 del 1986;

VISTA la nota prot. 65424/MATTM del 21 agosto 2020, con la quale il Direttore generale delle politiche per l’innovazione, il personale e la partecipazione ha richiesto, all’associazione istante, di far pervenire documentazione integrativa relativamente ad alcune criticità riscontrate sia in ordine al requisito relativo ad un ordinamento interno democratico previsto dallo statuto, che al requisito della continuità e rilevanza esterna dell’azione di tutela ambientale svolta nel triennio considerato, in almeno cinque delle regioni tra quelle in cui l’associazione ha dichiarato la presenza;

VISTE le note, corredate di documentazione, acquisite rispettivamente al prot. n. 107077/MATTM del 21 dicembre 2020 e al prot. n. 22371/MATTM del 4 marzo 2021, con cui l’associazione ha provveduto a fornire alcuni chiarimenti e parte della documentazione richiesta;

VISTA la nota prot. n. 47892/MATTM del 6 maggio 2021, con la quale il Direttore generale delle politiche per l’innovazione, il personale e la partecipazione ha comunicato all’associazione, ai sensi dell’articolo 10 bis della legge n. 241 del 1990, i motivi ostativi all’individuazione di cui al citato articolo 13, non essendo state superate, in sede istruttoria, le criticità riferite al requisito della continuità e rilevanza esterna dell’azione di tutela ambientale svolta nel triennio considerato, in almeno cinque delle regioni tra quelle in cui l’associazione ha dichiarato la presenza, dando facoltà all’istante di presentare le proprie osservazioni;

CONSIDERATO il mancato riscontro, da parte dell’associazione “ATA PC Italia OdV - Associazione Tutela Ambiente, Animali e Protezione Civile Italia Onlus” alla suddetta comunicazione ai sensi dell’articolo 10 bis della legge n. 241 del 1990;

CONSIDERATO che la documentazione trasmessa dall’associazione, con le sopra richiamate note del 21 dicembre 2020 e del 4 marzo 2021, ha consentito di superare, tra le criticità evidenziate dall’Amministrazione, esclusivamente quella riferita al requisito di un ordinamento interno democratico;

CONSIDERATO che, dall’esame della documentazione complessivamente prodotta dall’istante, è stato possibile riscontrare attività continuativa, nel triennio di riferimento, esclusivamente in quattro regioni - nello specifico: Liguria, Piemonte, Toscana e Puglia -, in luogo delle cinque richieste dalla normativa di riferimento, e che tale attività, per quanto degna di merito, complessivamente considerata non risulta suscettibile di essere qualificata come di rilievo nazionale;

RITENUTO che l’associazione richiedente il riconoscimento è tenuta ad avvalorare l’istanza con una congrua documentazione a riprova dell’attività di protezione ambientale svolta e che questo costituisce un onere a carico dell’istante;

TENUTO CONTO che la normativa vigente richiede, tra gli altri, come criteri fondamentali per l’individuazione di un’associazione di protezione ambientale, la presenza “in almeno cinque regioni” ed un’attività di protezione ambientale di cui sia riscontrabile la “continuità e rilevanza

esterna”, nel triennio precedente l’istanza, almeno nelle medesime cinque regioni in cui viene dichiarata la presenza;

CONSIDERATO che i criteri previsti dal citato articolo 13 della legge n.349 del 1986 sono da intendersi in senso cumulativo e non alternativo, per cui la mancata osservanza anche di uno solo di essi non consente di procedere all’adozione del provvedimento di individuazione ai sensi della citata norma;

ACQUISITA la proposta della Direzione generale delle politiche per l’innovazione, il personale e la partecipazione, prot. 64470 del 15 giugno 2021, contraria all’individuazione di cui all’articolo 13 della legge n. 349 del 1986, nei confronti dell’associazione denominata “*ATA PC Italia OdV - Associazione Tutela Ambiente, Animali e Protezione Civile Italia Onlus*”;


RITENUTO, pertanto, di procedere alla reiezione dell’istanza di individuazione di cui all’articolo 13 della legge n. 349 del 1986, presentata in data 19 febbraio 2020 dall’associazione denominata “*ATA PC Italia OdV - Associazione Tutela Ambiente, Animali e Protezione Civile Italia Onlus*”;

DECRETA

Articolo unico

(Reiezione istanza di individuazione ai sensi dell’articolo 13 della legge 349/1986)

1. Per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono qui richiamate, è respinta l’istanza di individuazione di cui all’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, presentata in data 19 febbraio 2020 dall’associazione denominata “*ATA PC Italia OdV - Associazione Tutela Ambiente, Animali e Protezione Civile Italia Onlus*”, con sede legale a Bra (CN) in Via Magenta n.35 Presso CSV - C.F. 91024170044.
2. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di notifica.
3. Il presente decreto sarà trasmesso all’associazione denominata “*ATA PC Italia OdV - Associazione Tutela Ambiente, Animali e Protezione Civile Italia Onlus*”, a cura della Direzione generale delle politiche per l’innovazione, il personale e la partecipazione, e pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché nel sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica.


Roberto Cingolani